

zucchero o le caratteristiche fisiche, chimiche o nutrizionali dello zucchero possedute anche dagli edulcoranti sintetici.

2. Gli artt. 30 e 36 del Trattato vanno interpretati nel senso che essi ostano all'applicazione ai prodotti importati di una normativa nazionale che vieti, nella pubblicità relativa agli edulcoranti sintetici, qualsiasi menzione che richiami la parola zucchero o le caratteristiche fisiche, chimiche o nutrizionali dello zucchero possedute anche dagli edulcoranti sintetici.

cazione ai prodotti importati di una normativa nazionale che vieti, nella pubblicità relativa agli edulcoranti sintetici, qualsiasi menzione che richiami la parola zucchero o le caratteristiche fisiche, chimiche o nutrizionali dello zucchero possedute anche dagli edulcoranti sintetici.

## RELAZIONE D'UDIENZA presentata nella causa C-241/89\*

### I — Antefatti e procedimento

#### 1. *Contesto giuridico*

La legge francese 5 gennaio 1988, n. 88-14, relativa alle azioni in giustizia delle associazioni riconosciute di consumatori e all'informazione dei consumatori (*Journal officiel della Repubblica francese* del 6. 1. 1988), contiene varie norme sull'etichettatura di taluni edulcoranti sintetici e di prodotti alimentari contenenti detti prodotti, nonché sulla pubblicità loro relativa.

Precedentemente all'entrata in vigore di detta legge, l'art. 49 della legge 30 marzo 1902, che stabilisce il bilancio generale delle entrate e delle spese per l'esercizio 1902, vietava « per qualsiasi uso, diverso da quello terapeutico, farmacologico, e relativo alla preparazione di prodotti non alimentari, l'uso della saccarina, o di qualsiasi altra sostanza edulcorante artificiale, avente un po-

tere dolcificante superiore a quello dello zucchero di canna o di barbabietola, senza averne le qualità nutritive ». Con sentenza 16 dicembre 1987 la Cour d'appel di Parigi giudicava questa disposizione in contrasto con l'art. 30 del Trattato CEE. La legge n. 88-14 abrogava l'art. 49 della legge 30 marzo 1902 e liberalizzava lo smercio dei prodotti contemplati da questo articolo, pur disciplinandone l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità.

L'art. 10 della legge n. 88-14 dispone infatti:

« I. Non dev'essere usata alcuna indicazione che menzioni le caratteristiche fisiche, chimiche o nutrizionali dello zucchero o che citi la parola zucchero:

- a) nell'etichettatura di sostanze edulcoranti munite di un potere dolcificante superiore a quello dello zucchero, senza averne le qualità nutritive;

\* Lingua processuale: il francese.

b) nell'etichettatura dei prodotti alimentari che contengono dette sostanze; — per l'aspartam la dicitura: "contiene fenilalanina".

c) nelle operazioni di vendita, nei modi di presentazione o di informazione dei consumatori relative a tali sostanze o prodotti. Nell'etichettatura degli edulcoranti contenenti saccarina e/o suoi sali deve figurare la seguente avvertenza: "da consumarsi con moderazione da parte di donne incinte".

(...)

(...)

Potranno essere conservati le denominazioni e i marchi di fabbrica di sostanze edulcoranti smerciate prima del 1° dicembre 1987 nel settore medico e farmaceutico ».

L'etichettatura, la presentazione o la pubblicità relative agli edulcoranti da tavola (...) non possono far credere ad un effetto dimagrante specifico al di fuori di un regime in cui è controllato l'apporto totale delle calorie ».

Le disposizioni della legge n. 88-14 venivano completate dal decreto 11 marzo 1988 che modifica il decreto 20 luglio 1977 relativo ai prodotti per diete e per regimi alimentari (*Journal officiel della Repubblica francese* del 18. 3. 1988). Questo decreto riguarda l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità relativa agli edulcoranti da tavola e agli alimenti contenenti edulcoranti intensi. L'art. 3 del decreto stabilisce, in particolare, che gli edulcoranti da tavola devono essere designati con la denominazione « edulcorante da tavola » seguita dal nome della sostanza edulcorante usata e che

Diciture analoghe sono disposte per l'etichettatura degli alimenti contenenti edulcoranti intensi, nella quale è inoltre vietata la dicitura « zuccherato con (...) ».

## 2. *La causa principale e la questione pregiudiziale*

« [nella loro etichettatura] devono figurare le seguenti indicazioni:

— la dicitura: "non somministrare a bambini di età inferiore ai tre anni";

— un'indicazione sul valore energetico di un'unità di consumo;

La SARPP, Société d'application et de recherches en pharmacologie et phytothérapie (in prosieguo: la « SARPP »), smercia in Francia un edulcorante sintetico con la denominazione « Sucrandel ». La confezione di detto prodotto reca le seguenti indicazioni: « il sapore dello zucchero senza lo zucchero »; « potere dolcificante: 1 compressa = 1 zolletta di zucchero »; « sostituisce il sapore dello zucchero »; « contribue ad evitare le eccedenze di peso dovute allo zucchero ».

Sostenendo che tali indicazioni erano in contrasto con l'art. 10 della legge n. 88-14, la Chambre syndicale des raffineurs et con-

ditionneurs de sucre de France (in prosieguo: la « Chambre syndicale ») presentava al presidente del Tribunal de grande instance di Nantes un'istanza di provvedimenti urgenti nei confronti della SARPP. Quest'ultimo, con provvedimento 5 gennaio 1989, ordinava il ritiro dalla vendita di tutti i prodotti « Sucrandel » le cui confezioni non fossero conformi all'art. 10 della legge n. 88-14.

In seguito a detto provvedimento la SARPP citava la Chambre syndicale dinanzi al Tribunal de grande instance di Parigi allo scopo di ottenere la declaratoria dell'incompatibilità della legge n. 88-14 e del decreto 11 marzo 1988 con l'art. 30 del Trattato CEE. La SARPP citava a comparire le società Bayer France, Laboratoire Human Pharm, Pierre Fabre Industrie, Laboratoires Vendôme, Famar France e Searle Expansion, che importano e/o smerciano in Francia edulcoranti sintetici.

Le società Pierre Fabre Industrie, Bayer France, Laboratoires Vendôme e Famar France, nonché la società Galec, si associavano alla domanda della SARPP, e la società Famar France osservava in particolare che la normativa francese la costringe a prevedere una confezione particolare per i suoi prodotti importati dalla Grecia.

Dal canto suo, la Chambre syndicale faceva valere che l'art. 10 della legge n. 88-14 e il decreto 11 marzo 1988 mirano a prevenire la concorrenza parassitaria dei fabbricanti di edulcoranti sintetici e ad impedire qualsiasi inganno in ordine alla natura e alle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi. A suo avviso, dette normative sono quindi conformi all'art. 30 del Trattato CEE.

Considerando che le citate disposizioni della legge n. 88-14 e del decreto 11 marzo 1988 possono costituire una misura vietata dall'art. 30 del Trattato CEE, il Tribunal de grande instance di Parigi si è chiesto se siano giustificati dai motivi di cui all'art. 36 del Trattato CEE gli obblighi stabiliti dalla normativa francese in materia di etichettatura e di pubblicità, e in particolare il divieto, nell'etichettatura degli edulcoranti sintetici e nella pubblicità loro relativa, di qualsiasi indicazione che menzioni le caratteristiche fisiche, chimiche e nutrizionali dello zucchero o che citi la parola « zucchero ».

Rilevando che la soluzione di detta questione richiede l'interpretazione delle disposizioni comunitarie di cui trattasi, con sentenza pronunciata il 5 luglio 1989 il Tribunal de grande instance di Parigi ha deciso, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, di sospendere il procedimento fintantoché la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulla seguente questione:

« Se l'art. 10, n. 1, della legge 5 gennaio 1988, n. 88-14, e il decreto 11 marzo 1988, nel vietare ogni indicazione che menzioni le caratteristiche fisiche, chimiche o nutrizionali dello zucchero o che citi la parola zucchero nell'etichettatura degli edulcoranti sintetici e nella loro pubblicità, siano compatibili con l'art. 30 del Trattato di Roma ».

### 3. *Il procedimento dinanzi alla Corte*

La sentenza del Tribunal di grande instance di Parigi è stata registrata nella cancelleria della Corte il 1° agosto 1989.

Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte: la SARPP, rappresentata dagli avv. ti Dominique Menard e Florence Marion-Menard, del foro di Nantes, la società Fierre Fabre Industrie, rappresentata dall'avv. Jean-Yves Dupeux, del foro di Parigi, la società Bayer France, rappresentata dall'avv. Marie-Odile Vaissie, del foro di Parigi, la società Famar France, rappresentata dall'avv. Jean-Baptiste Barrennes, del foro di Parigi, la società GALEC, rappresentata dall'avv. Gilbert Parleani, del foro di Parigi, la Chambre syndicale, rappresentata dal presidente dell'ordine F. Mollet Vieville e dagli avv. ti Robert Collin e Mary-Claude Mitchell, del foro di Parigi, il governo della Repubblica francese, rappresentato dalla sig.ra Edwige Belliard, in qualità di agente, e dal sig. Marc Giacomini, in qualità di agente supplente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Richard Wainwright, consigliere giuridico, e Hervé Lehman, funzionario francese messo a disposizione dal servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

A norma dell'art. 95, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte, con decisione 21 febbraio 1990, ha rimesso la causa alla Sesta Sezione.

## II — Osservazioni presentate alla Corte

La SARPP sostiene che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, le restrizioni ap-

portate alle possibilità di pubblicità possono incidere sullo smercio dei prodotti e costituiscono misure in contrasto con l'art. 30 del Trattato CEE. L'art. 10, n. 1, della legge n. 88-14 viola quindi senz'altro detto articolo.

La SARPP rileva che l'art. 10, n. 1, della legge n. 88-14 si sottrarrebbe al divieto stabilito dall'art. 30 del Trattato CEE se il divieto fosse giustificato da motivi di tutela della salute pubblica o se mirasse a tutelare il consumatore prevenendo qualsiasi confusione fra gli edulcoranti sintetici e lo zucchero. Lo scopo di tutela della salute pubblica è tuttavia raggiunto con il decreto 11 marzo 1988. Peraltro, l'art. 10, n. 1, della legge n. 88-14, vietando di menzionare la parola « zucchero » nell'etichettatura degli edulcoranti sintetici e nella pubblicità loro relativa, e imponendo la denominazione « edulcorante sintetico » o « edulcorante da tavola », che costituisce un termine del tutto sconosciuto al consumatore medio, mira non a prevenire la confusione fra lo zucchero e gli edulcoranti sintetici, ma ad emarginare gli edulcoranti sintetici e a evitare qualsiasi concorrenza fra questi prodotti e lo zucchero. Il fatto che il divieto assoluto di qualsiasi menzione della parola « zucchero » nell'etichettatura e nella pubblicità riguardante gli edulcoranti sintetici impedisce ai produttori di definire i loro prodotti distinguendoli dallo zucchero e il fatto che, quando era in vigore la legge 30 marzo 1902, era lecito usare la parola « zucchero » nell'etichettatura degli edulcoranti sintetici, dimostra del pari che l'art. 10, n. 1, della legge n. 88-14 non mira a prevenire la confusione fra lo zucchero e gli edulcoranti sintetici. Inoltre, dalla sentenza della Corte 23 febbraio 1988, Commissione/Repubblica francese (causa 216/84, Racc. pag. 793), emerge che uno Stato non può ricorrere alla nozione di tutela del consumatore per sot-

trarre un prodotto alla concorrenza di un altro.

La SARPP sottolinea inoltre che allo scopo di tutelare il consumatore l'etichettatura dei prodotti deve recare un contenuto informativo sufficiente. Ciò implica che i produttori di edulcoranti sintetici siano autorizzati a usare le parole « sucre » o « sucré » nell'etichettatura dei loro prodotti poiché nella lingua francese non vi è un'altra parola che possa definire il sapore degli edulcoranti sintetici.

La SARPP suggerisce pertanto di risolvere come segue la questione sollevata dal Tribunal de grande instance di Parigi:

« La normativa criticata è in contrasto con l'art. 30 del Trattato di Roma e non può essere giustificata né dall'intento di tutelare il consumatore né da quello di tutelare la salute pubblica ».

Secondo la società *Pierre Fabre Industrie*, in particolare dalle sentenze della Corte 17 marzo 1983, *De Kikvorsch* (causa 94/82, Racc. pag. 947), e 12 marzo 1987, Commissione/Repubblica federale di Germania (causa 178/84, Racc. pag. 1227), emerge che un limite stabilito da una normativa nazionale alle possibilità di pubblicità per taluni prodotti può restringere il volume d'importazione di questi prodotti. Essa rileva che, ad eccezione della Repubblica francese, nessuno Stato membro restringe la pubblicità relativa agli edulcoranti sintetici e disciplina le diciture che possono figurare sulle loro confezioni, diverse da quelle relative alle precauzioni d'impiego e ad eventuali controindicazioni. L'art. 10, n. 1, della

legge n. 88-14 e l'art. 3 del decreto 11 marzo 1988 hanno l'effetto di restringere le importazioni di edulcoranti sintetici in Francia poiché obbligano gli esportatori stabiliti in altri Stati membri a modificare l'etichettatura dei loro prodotti e ad adottare mezzi di pubblicità nei quali non risultano i vantaggi dei loro prodotti, che potrebbero essere evidenziati solo paragonando gli edulcoranti sintetici allo zucchero. Le citate disposizioni nazionali costituiscono di conseguenza una misura vietata dall'art. 30 del Trattato CEE e ciò nonostante il fatto che, secondo la *Pierre Fabre Industrie*, esse si applicano indistintamente agli edulcoranti sintetici prodotti in Francia o a quelli importati (v., in particolare, le sentenze della Corte 17 marzo 1983, *De Kikvorsch*, e 12 marzo 1987, Commissione/Repubblica federale di Germania, di cui sopra).

Pertanto, il divieto di menzionare la parola « zucchero » e di riferirsi alle sue caratteristiche nell'etichettatura degli edulcoranti sintetici e nella pubblicità loro relativa non è giustificato né dall'intento di tutelare il consumatore, né da ragioni di tutela della salute pubblica.

La società *Pierre Fabre Industrie* osserva che la questione se la normativa francese sia giustificata dall'intento di tutelare il consumatore può essere esaminata alla luce della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1). Orbene, il divieto di menzionare in qualsiasi modo la parola « zucchero » e le caratteristiche di questo prodotto nell'etichettatura degli edulcoranti sintetici e nella pubblicità che li riguarda è in contrasto con il disposto di cui agli artt. 2, 5, n. 1, e 10 di detta direttiva, poiché

esso impedisce ai fabbricanti di edulcoranti sintetici di informare i consumatori sulle caratteristiche e sull'uso dei prodotti di cui trattasi. L'obiettivo di tutela del consumatore sarebbe invece raggiunto se detti fabbricanti fossero autorizzati a paragonare fra loro le rispettive qualità degli edulcoranti sintetici e dello zucchero. Peraltro, l'obiettivo di tutelare la salute pubblica è pienamente raggiunto con l'obbligo, stabilito dall'art. 3 del decreto 11 marzo 1988, di indicare nell'etichettatura degli edulcoranti sintetici le precauzioni d'impiego e le controindicazioni. Per contro, il divieto assoluto di menzionarvi la parola « zucchero » è del tutto estraneo a questo obiettivo.

La società Pierre Fabre Industrie suggerisce quindi di risolvere come segue la questione sollevata dal Tribunal de grande instance di Parigi:

« L'applicazione in uno Stato membro di una normativa che vieti qualsiasi menzione dello zucchero e delle sue caratteristiche nella pubblicità, nella presentazione e nella confezione degli edulcoranti sintetici, mentre la protezione e l'informazione del consumatore, al pari della tutela della sua salute possono essere garantite con mezzi meno restrittivi per la libertà degli scambi, costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato ».

La società *Bayer France* osserva che, nella sua qualità di filiale di una società distributrice di edulcoranti sintetici in vari Stati membri che non vietano di menzionare la parola « zucchero » nell'etichettatura degli edulcoranti, ha constatato l'esistenza di difficoltà nell'importare detti prodotti in Fran-

cia. Essa aderisce al punto di vista sostenuto dalla SARPP dinanzi al giudice nazionale, secondo cui il disposto di cui all'art. 10, n. 1, della legge n. 88-14 è in contrasto con l'art. 30 del Trattato CEE.

Peraltro, essa rileva che le restrizioni imposte dalla legge n. 88-14 non sono giustificate dall'intento di migliorare l'informazione del consumatore poiché lo privano di un'informazione alla quale egli dà peso, vale a dire la presenza o l'assenza di zucchero nei prodotti che consuma. Inoltre, le restrizioni hanno natura discriminatoria poiché i prodotti che non contengono zucchero né edulcoranti sintetici possono recare la dicitura « senza zucchero », mentre i prodotti contenenti edulcoranti sintetici, ma non zucchero, non possono recare questa indicazione.

La società Bayer France osserva, inoltre, che il divieto di menzionare in qualsiasi modo la parola « zucchero » e le caratteristiche di questo prodotto nell'etichettatura degli edulcoranti sintetici e nella pubblicità loro relativa non è giustificato dall'obiettivo di tutela della salute pubblica, che è raggiunto dal disposto di cui all'art. 3 del decreto 11 marzo 1988.

Di conseguenza, la società Bayer France suggerisce di risolvere come segue la questione del Tribunal de grande instance di Parigi:

« Le restrizioni imposte dalla legge 5 gennaio 1988 costituiscono un ostacolo per la libertà di circolazione delle merci sancita dall'art. 30 del Trattato di Roma senza essere giustificato dall'intento di tutelare la sa-

lute o di migliorare l'informazione del consumatore ».

La società *Famar France* sottolinea che nella maggior parte degli Stati membri i fabbricanti di edulcoranti sintetici usano la parola « zucchero » nell'etichettatura dei loro prodotti per definirne il sapore e precisarne il potere dolcificante. Il divieto di menzionare la parola « zucchero » o le caratteristiche di questo prodotto nell'etichettatura degli edulcoranti sintetici, stabilito dall'art. 10, n. 1, della legge n. 88-14, obbliga i fabbricanti a modificare l'etichettatura dei prodotti destinati ad essere smerciati in Francia. Per questo motivo esso è in contrasto con l'art. 30 del Trattato CEE (v. sentenze della Corte 16 dicembre 1980, *Fietje*, causa 27/80, Racc. pag. 3839, e 10 novembre 1982, *Rau/De Smedt*, causa 261/81, Racc. pag. 3961). Inoltre, il divieto stabilito dall'art. 10, n. 1, della legge n. 88-14 non è giustificato dall'intento di tutelare il consumatore. Esso lo priva infatti di un'indicazione che gli è indispensabile, poiché, secondo la *Famar France*, la denominazione « edulcoranti sintetici » non è sufficientemente precisa e dev'essere completata da diciture che usano le parole « sucre » e « sucré », relative in particolare al sapore e al potere dolcificante dei prodotti di cui trattasi.

Peraltro, secondo la *Famar France*, l'art. 10, n. 1, della legge n. 88-14 ha l'effetto di impedire lo smercio in Francia degli edulcoranti sintetici con il marchio col quale essi sono smerciati all'estero quando il marchio menziona la parola « zucchero » (come il marchio « *Maxisuc* » usato dalla *Famar*), e rende impossibile un'unica strategia pubblicitaria a livello comunitario. Anche per questo motivo, il divieto stabilito dall'art. 10,

n. 1, della legge n. 88-14 è in contrasto con l'art. 30 (v. sentenze della Corte 22 giugno 1976, *Terrapin/Terranova*, causa 119/75, Racc. pag. 1039, e 14 luglio 1988, *Smanor*, causa 298/87, Racc. pag. 4489). A questo proposito, la *Famar France* rileva che la deroga stabilita dall'art. 10, n. 1, ultimo comma, della legge n. 88-14 per i marchi con i quali gli edulcoranti erano smerciati prima del 1° dicembre 1987 è essenzialmente a vantaggio dei produttori francesi i quali, a causa della ristrettezza del mercato nazionale degli edulcoranti sintetici, in pratica erano gli unici a smerciare detti prodotti in Francia prima del 1° dicembre 1987.

Inoltre, il divieto di menzionare le caratteristiche fisiche dello zucchero nella presentazione degli edulcoranti sintetici è del pari in contrasto con l'art. 30 del Trattato CEE poiché rende impossibile lo smercio degli edulcoranti sintetici in Francia sotto forma di zollette o in polvere, forma con la quale essi sono regolarmente smerciati in altri Stati membri (v. sentenze della Corte 10 novembre 1982, *Rau/De Smedt*, di cui sopra, e 4 dicembre 1986, *Commissione/Repubblica federale di Germania*, causa 179/85, Racc. pag. 3879).

Infine, il divieto di menzionare in qualsiasi modo la parola « zucchero » nell'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti edulcoranti sintetici, del pari stabilito dall'art. 10, n. 1, della legge n. 88-14, è in contrasto con l'art. 30 del Trattato CEE poiché rende impossibile lo smercio in Francia di prodotti alimentari contenenti contemporaneamente zucchero ed edulcoranti sintetici (v. sentenze della Corte 14 luglio 1988, *Zoni*, causa 90/86, Racc. pag. 4285, e 11 luglio 1984, *Commissione/Repubblica italiana*, causa 51/83, Racc. pag. 2793).

Di conseguenza, la società Famar France suggerisce di risolvere come segue la questione del Tribunal de grande instance di Parigi:

« L'art. 30 del Trattato CEE osta a che uno Stato membro applichi ai prodotti importati da un altro Stato membro in cui sono legittimamente prodotti e smerciati una normativa nazionale che vieta qualsiasi dicitura che menzioni le caratteristiche fisiche, chimiche o nutrizionali dello zucchero o che menzioni la parola "zucchero" nell'etichettatura degli edulcoranti sintetici e nella pubblicità loro relativa ».

La società *Galec* osserva che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, una normativa che limiti le possibilità di pubblicità o che disciplini l'etichettatura di un prodotto è in contrasto con l'art. 30 del Trattato CEE poiché compromette le possibilità di commercio dei prodotti importati. Essa sottolinea inoltre che, secondo la giurisprudenza della Corte, un effetto restrittivo potenziale sulle importazioni è sufficiente a provare l'incompatibilità della normativa nazionale con l'art. 30.

La società *Galec* rileva che l'effetto restrittivo dell'art. 10, n. 1, della legge n. 88-14 sulle importazioni di edulcoranti sintetici è rafforzato dalle caratteristiche discriminatorie della normativa francese. Questa discriminazione consiste nel divieto per i produttori di edulcoranti sintetici — prodotti che sono essenzialmente importati — di presentare i loro prodotti come concorrenti di una produzione nazionale tipica, vale a dire lo zucchero, mentre gli edulcoranti sintetici e lo zucchero possono essere usati per gli stessi scopi dai consumatori. I produttori di

edulcoranti sintetici smerciati in Francia dopo il 1° dicembre 1987 — vale a dire, secondo la società *Galec*, soprattutto i produttori stabiliti in altri Stati membri — sono più particolarmente colpiti da detta discriminazione poiché l'art. 10, n. 1, della legge n. 88-14 vieta loro di usare un marchio che menzioni la parola « zucchero ».

La società *Galec* osserva peraltro che il divieto stabilito dall'art. 10, n. 1, della legge n. 88-14 non è giustificato né dall'intento di tutelare il consumatore, né dalla volontà di garantire la lealtà dei negozi commerciali, né da motivi di salute pubblica.

Il fatto che l'art. 10, n. 1, della legge n. 88-14 consenta ai fabbricanti di edulcoranti sintetici smerciati anteriormente al 1° dicembre 1987 con un marchio che menzioni la parola « zucchero » di conservare questo marchio e, di conseguenza, di menzionare la parola « zucchero » nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità relativa ai loro prodotti, dimostra che detta disposizione non mira né a proteggere il consumatore evitando qualsiasi confusione fra lo zucchero e gli edulcoranti sintetici, né a garantire la lealtà dei negozi commerciali. Infatti, se tale fosse l'obiettivo della normativa francese, essa non potrebbe ammettere alcuna eccezione al suo divieto (v., in particolare, la sentenza della Corte 7 marzo 1989, *Schumacher*, causa 215/87, Racc. pag. 617). Inoltre, una discriminazione fra produttori di edulcoranti sintetici non può essere giustificata dall'imperativo di lealtà dei negozi commerciali (v., per esempio, la sentenza 26 novembre 1985, *Miro*, causa 182/84, Racc. pag. 3731). Per di più, il fatto che la normativa francese porti a nascondere al consumatore l'esistenza di una situazione di concorrenza fra lo zucchero e gli edulcoranti sintetici è incompatibile con gli



obiettivi di tutela del consumatore e di rispetto della lealtà dei negozi commerciali. Peraltro, ammettendo che la normativa nazionale si ispiri a questi obiettivi, il divieto di qualsiasi riferimento alla parola « zucchero » e alle caratteristiche di questo prodotto nell'etichettatura degli edulcoranti sintetici è sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti, poiché esso rende l'etichettatura difficilmente comprensibile al consumatore, dato che la lingua francese non conosce parole diverse da « sucre » o da « sucré » per definire il sapore degli edulcoranti (v. sentenze della Corte 16 dicembre 1980, Fietje, e 10 novembre 1982, Rau/De Smedt, di cui sopra).

un potere dolcificante superiore a quello dello zucchero, quando detta normativa, che discrimina fra i produttori tramite la disciplina sui marchi di fabbrica, non è indistintamente applicabile a tutti i prodotti in concorrenza fra loro, quando essa vieta del pari di presentare i prodotti di cui trattasi come concorrenti dello zucchero naturale, mentre essi sono succedanei dello zucchero; inoltre, a causa della mancanza di pericolo effettivo per la salute del consumatore, la stessa normativa non può essere giustificata dall'intento di tutelare la salute pubblica di cui all'art. 36 del Trattato, con la sola eccezione dell'obbligo di menzionare " contiene fenilalanina " sulle confezioni ».

Infine, ad eccezione dell'obbligo stabilito dall'art. 3, n. 1, del decreto 11 marzo 1988 di menzionare, eventualmente, che l'edulcorante sintetico contiene fenilalanina, la normativa francese non è giustificata da motivi di tutela della salute pubblica. È infatti provato che gli edulcoranti sintetici, a meno che contengano fenilalanina, non costituiscono alcun danno effettivo e serio per la salute dei consumatori.

Dal canto suo la *Chambre syndicale* sostiene che l'art. 10, n. 1, della legge n. 88-14 e il decreto 11 marzo 1988 non costituiscono una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione e sono inoltre pienamente giustificati dall'intento di garantire la lealtà dei negozi commerciali e di tutelare il consumatore.

La società Galec suggerisce pertanto di risolvere come segue la questione del Tribunal de grande instance di Parigi:

« È in contrasto con l'art. 30 del Trattato di Roma e non può essere considerata giustificata dall'intento di tutelare il consumatore, o di far rispettare la lealtà dei negozi commerciali, la normativa nazionale che contenga restrizioni alla pubblicità, alla promozione, all'etichettatura dei dolcificanti aventi

La *Chambre syndicale* sottolinea in primo luogo che la normativa francese è indistintamente applicabile agli edulcoranti sintetici importati e a quelli prodotti in Francia, e che il numero di questi ultimi è notevole. Peraltro, detta normativa non contiene alcun elemento discriminatorio degli edulcoranti sintetici rispetto allo zucchero. Ciò risulta dalla mancanza di analogia o di concorrenza fra questi due prodotti, nel senso in cui queste nozioni sono intese dalla Corte nell'ambito dell'art. 30 del Trattato CEE. Se lo zucchero e gli edulcoranti sintetici fossero prodotti analoghi o concorrenti occorrerebbe ammettere che gli edulcoranti sintetici possono recare la denominazione « zuc-

chero », il che è inconcepibile data l'esistenza di un'organizzazione comune del mercato dello zucchero.

della legge n. 88-14. La rilevanza di questo tasso di penetrazione, identico a quello della Repubblica federale di Germania che non ha adottato una normativa analoga all'art. 10 della legge n. 88-14, dimostra che la normativa francese non ha alcun effetto sulle vendite di detti prodotti in Francia.

La Chambre syndicale osserva inoltre che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, una normativa nazionale relativa all'etichettatura dei prodotti o alla pubblicità loro relativa è in contrasto con l'art. 30 del Trattato CEE quando possa rendere lo smercio dei prodotti di cui trattasi più oneroso o più difficile. Nella fattispecie, l'art. 10 della legge n. 88-14 e il decreto 11 marzo 1988, anche se impongono taluni obblighi in materia di etichettatura degli edulcoranti sintetici, non comportano nessun aumento di costo per i produttori. Infatti, l'obbligo di apporre un'etichetta redatta in francese sui prodotti smerciati in Francia, imposto a norma dell'art. 14 della suddetta direttiva 79/112, al pari dell'obbligo di conformarsi alle normative dei vari Stati membri in materia di etichettatura degli edulcoranti sintetici, le quali stabiliscono tutti criteri diversi, fanno sì che i fabbricanti di edulcoranti sintetici adottino in ogni caso una confezione specifica per i loro prodotti, a seconda dello Stato membro di destinazione. Questo obbligo e il costo che esso comporta non risultano pertanto dalla criticata normativa francese.

In ogni caso, la normativa francese è giustificata dall'intento di garantire la lealtà dei negozi commerciali. Infatti, qualsiasi riferimento alla parola « zucchero » nell'etichettatura degli edulcoranti sintetici e nella pubblicità loro relativa ha un effetto dispregiativo o denigratorio nei confronti dello zucchero, poiché, in seguito a reiterate campagne pubblicitarie, i produttori di edulcoranti sintetici sono riusciti a convincere i consumatori dell'asserita nocività dello zucchero.

Peraltro, detta normativa non rende più difficile lo smercio degli edulcoranti sintetici in Francia. Il consumatore francese conosce infatti l'esistenza degli edulcoranti sintetici e l'uso al quale sono destinati, come è provato dall'aumento sostanziale delle vendite e dal tasso di penetrazione di questi prodotti in Francia successivamente all'entrata in vigore

Per di più, la normativa francese è giustificata dall'intento di tutelare il consumatore. Ammettendo che il consumatore ignori la natura degli edulcoranti sintetici, qualsiasi menzione della parola « zucchero » o delle caratteristiche di questo prodotto nell'etichettatura degli edulcoranti sintetici può indurlo in errore sulla presenza di zucchero in detti prodotti e sulle proprietà degli edulcoranti sintetici o dei prodotti che li contengono. A questo proposito la normativa francese, la cui redazione si ispira al paragrafo 3 della proposta della Commissione 18 aprile 1986, che modifica la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sulla denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari in occasione della loro messa in commercio (GU C 234, pag. 2), è conforme all'art. 2 della suddetta direttiva 79/112, e alla suddetta sentenza della Corte 17 marzo 1983, De Kikvorsch.

Inoltre, solo il divieto assoluto di qualsiasi riferimento alla parola « zucchero » e alle caratteristiche di questo prodotto nell'etichettatura degli edulcoranti sintetici e nella pubblicità loro relativa consente di garantire la lealtà dei negozi commerciali e di assicurare la tutela del consumatore in modo efficace. Tale divieto è quindi proporzionato agli obiettivi perseguiti.

La Chambre syndicale suggerisce, pertanto, di risolvere come segue la questione del Tribunal de grande instance di Parigi:

« L'art. 10, n. 1, della legge 5 gennaio 1988, n. 88-14, e il decreto 11 marzo 1988, nella parte in cui vietano qualsiasi dicitura che menzioni le caratteristiche fisiche, chimiche o nutrizionali dello zucchero o che menzioni la parola "zucchero" nell'etichettatura degli edulcoranti sintetici e nella pubblicità loro relativa, sono compatibili con l'art. 30 del Trattato di Roma ».

Il *governo francese* sostiene innanzitutto che le disposizioni del decreto 11 marzo 1988 sono conformi all'art. 30 del Trattato CEE come interpretato dalla Corte nella sentenza 26 giugno 1980, Gilli e Andres (causa 788/79, Racc. pag. 2071). Infatti, dette disposizioni sono indistintamente applicabili agli edulcoranti sintetici importati e a quelli prodotti in Francia e mirano a tutelare la salute dei consumatori e, col divieto della dicitura « zuccherato con (...) », a garantire la lealtà dei negozi commerciali.

Peraltro, adottando l'art. 10 della legge n. 88-14 il legislatore francese ha inteso libera-

lizzare lo smercio degli edulcoranti sintetici pur prevenendo qualsiasi confusione o concorrenza sleale fra questi prodotti e lo zucchero. Infatti, le caratteristiche degli edulcoranti sintetici sono molto diverse e, secondo il governo francese, rimangono poco note al consumatore. La tutela di quest'ultimo e l'intento di garantire una concorrenza leale fra questi prodotti e lo zucchero giustificano di conseguenza il divieto, nell'etichettatura degli edulcoranti sintetici, di qualsiasi dicitura che possa favorire la loro equiparazione allo zucchero o che possa denigrare lo zucchero (v. la summenzionata sentenza 17 marzo 1983, De Kikvorsch, e, per analogia, la sentenza 2 marzo 1982, Industrie Diensten Groep/Beele, causa 6/81, Racc. pag. 707). A questo proposito, la disciplina francese, che consente l'uso di diciture che evidenziano le qualità proprie degli edulcoranti sintetici, è conforme al criterio adottato nella summenzionata direttiva n. 79/112. Tuttavia non sarebbe escluso un adeguamento di detta disciplina qualora apparisse che, in seguito all'andamento del mercato, taluni riferimenti allo zucchero non possono più ingannare il consumatore e nuocere alla lealtà dei negozi commerciali.

Il *governo francese* suggerisce quindi di risolvere la questione del Tribunal de grande instance di Parigi nel senso che l'art. 10, n. 1, della legge n. 88-14 e il decreto 11 marzo 1988 sono compatibili con l'art. 30 del Trattato CEE.

La *Commissione* osserva innanzitutto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, quest'ultima non è competente a statuire sulla compatibilità di una disposizione nazionale col diritto comunitario quando è adita ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE. Nel caso di specie, la questione d'interpreta-

zione del diritto comunitario sottoposta alla Corte consiste nello stabilire se sia compatibile con il diritto comunitario vigente il divieto di usare qualsiasi dicitura che menzioni le caratteristiche fisiche, chimiche o nutrizionali dello zucchero o che menzioni la parola « zucchero » per l'etichettatura e la pubblicità dedicata agli edulcoranti sintetici che hanno un potere dolcificante superiore a quello dello zucchero senza averne le qualità nutritive.

La Commissione osserva che le norme di diritto comunitario da applicare sono quelle della summenzionata direttiva 79/112. Gli edulcoranti sintetici rientrano infatti nella sfera d'applicazione della direttiva poiché si tratta di prodotti alimentari destinati ad essere offerti in vendita al consumatore in condizioni normali, sia quando sono venduti allo stato grezzo e confezionati sia quando entrano nella composizione di altri prodotti alimentari. La Commissione rileva peraltro che le norme della direttiva 79/112 che possono applicarsi al caso di specie, vale a dire gli artt. 2, 3, 5 e 15, sono incondizionate e precise e hanno quindi efficacia diretta in diritto interno.

Secondo la Commissione, il divieto di usare nell'etichettatura degli edulcoranti sintetici e nella pubblicità loro relativa diciture secondo le quali detti prodotti hanno caratteristiche analoghe a quelle dello zucchero, mentre essi non possiedono tali caratteristiche (per esempio, le proprietà nutrizionali dello zucchero), è conforme al disposto di cui all'art. 2 della direttiva 79/112.

Per contro, il divieto di usare diciture che menzionano le caratteristiche dello zucchero possedute anche dagli edulcoranti sintetici e il divieto di menzionare la parola « zucchero » nell'etichettatura degli edulcoranti sintetici e nella pubblicità loro relativa costituiscono norme non armonizzate, ai sensi dell'art. 15 della direttiva 79/112, e possono, di conseguenza, essere giustificate solo da uno dei motivi menzionati dal n. 2 di detto articolo. La necessità di reprimere la concorrenza sleale legittima il divieto di qualsiasi dicitura che denigra o deprezza lo zucchero. Al contrario, poiché non vi è nel vocabolario noto al consumatore un termine sinonimo della parola « zucchero », il divieto assoluto di qualsiasi riferimento a questa parola o alle caratteristiche dello zucchero possedute anche dagli edulcoranti sintetici disinforma il consumatore. Tale divieto non può quindi essere giustificato da nessuno dei motivi di cui all'art. 15, n. 2, della direttiva 79/112, tanto più che il divieto non è stabilito per gli edulcoranti sintetici aventi un potere dolcificante pari al massimo a quello dello zucchero.

Qualora la direttiva 79/112 non sia applicabile agli edulcoranti sintetici, occorre, secondo la Commissione, esaminare la situazione dal punto di vista dell'art. 30 del Trattato CEE.

Al riguardo, la Commissione osserva che il divieto imposto da uno Stato membro di menzionare la parola « zucchero » o le caratteristiche di questo prodotto nell'etichettatura degli edulcoranti sintetici e nella pubblicità loro relativa obbliga i produttori a modificare l'etichettatura dei loro prodotti in quanto tali diciture possono essere appo-

ste sugli edulcoranti sintetici smerciati in altri Stati membri. Del pari, detto obbligo può costringere i produttori a modificare la pubblicità riguardante i loro prodotti. Pertanto, il divieto di cui trattasi costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione (v. sentenza della Corte 10 luglio 1980, Commissione/ Repubblica francese, causa 152/78, Racc. pag. 2299).

Tuttavia, il divieto di menzionare la parola « zucchero » e le caratteristiche di questo prodotto nell'etichettatura degli edulcoranti sintetici e nella pubblicità loro relativa costituisce, secondo la Commissione, una misura indistintamente applicabile ai prodotti nazionali e ai prodotti importati. Essa può pertanto essere eventualmente giustificata da esigenze imperative, quali la necessità di tutelare il consumatore contro ogni inganno e di garantire la lealtà dei negozi commerciali. Poiché dette esigenze sono analoghe a quelle prese in considerazione dall'art. 15, n. 2, della direttiva n. 79/112, le distinzioni effettuate in occasione dell'esame della compatibilità della misura di cui trattasi con la direttiva n. 79/112 devono del pari essere effettuate quando detta misura è esaminata

dal punto di vista dell'art. 30 del Trattato CEE.

La Commissione suggerisce quindi di risolvere come segue la questione sollevata dal Tribunal de grande instance di Parigi:

« 1. Il divieto di apporre sull'etichettatura degli edulcoranti sintetici e nella pubblicità loro relativa indicazioni relative alle caratteristiche fisiche, chimiche o nutrizionali non possedute da detti prodotti, oppure indicazioni che deprezzano un altro prodotto è compatibile con la direttiva 79/122/CEE e con l'art. 30 del Trattato CEE.

2. Il divieto di menzionare la parola " zucchero " o le caratteristiche di questo prodotto sull'etichettatura degli edulcoranti sintetici e nella pubblicità loro relativa è, eccetto i casi precisati nel punto 1, incompatibile con la direttiva 79/112/CEE e con l'art. 30 del Trattato CEE ».

T.F. O'Higgins  
giudice relatore